Concorso pubblico, per esami, a n. 10 posti di categoria C, posizione economica C1, dell'area amministrativa, per le esigenze di Sapienza Università di Roma. N. 3 posti sono prioritariamente riservati agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1014, comma 3, e all'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

VERBALE N.4 RIVALUTAZIONE DOMANDE PROVA SCRITTA

Oggi, 09 novembre 2021, alle ore 19:30, si riunisce telematicamente la Commissione giudicatrice della selezione indicata in epigrafe per esaminare le richieste di rivalutazione di alcune risposte oggetto della prova scritta espletatasi il 15 ottobre 2021.

Il Responsabile del settore Concorsi Personale TAB e CEL della Sapienza Università di Roma, a seguito dell'espletamento della predetta prova, ha inoltrato alla Commissione le istanze con cui alcuni candidati hanno chiesto la rivalutazione della risposta da loro fornita in ordine ai seguenti quesiti:

Il rettore deve essere obbligatoriamente un professore ordinario a tempo pieno?

A. no

B. sì, solo nelle università con più di 20.000 studenti

C. sì

Risposta indicata come corretta dalla Commissione: C

Nel caso in cui il responsabile del procedimento si trovi in una situazione di conflitto di interessi:

A. deve segnalare il conflitto, anche potenziale, e astenersi dall'esercizio delle proprie competenze

B. deve segnalare il conflitto, anche potenziale, ma non deve astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni C. non deve segnalare il conflitto di interessi

Risposta indicata come corretta dalla Commissione: A

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, quali soggetti tra gli altri sono tenuti alla definizione di misure di contrasto dei fenomeni corruttivi?

A. i responsabili degli Uffici Relazioni con il Pubblico

B. i dirigenti

C. i dipendenti più anziani in ruolo

Risposta indicata come corretta dalla Commissione: B

Con riferimento alla domanda "Il rettore deve essere obbligatoriamente un professore ordinario a tempo pieno?", la Commissione, all'unanimità, precisa quanto segue:

L'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, al comma 1, stabilisce i principi e i criteri direttivi per la revisione degli statuti delle Università statali. In particolare, con riferimento al rettore, alla lettera c) del medesimo comma 1, si stabilisce che sia eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane.

L'art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) della stessa Legge n. 240/2010, stabilisce, inoltre, che "La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità".

La lettura in combinato disposto delle due previsioni legislative consente di individuare, quale risposta corretta, quella in cui si afferma che il rettore deve essere obbligatoriamente un professore ordinario a tempo pieno.

Peraltro, già l'art. 11 (Tempo pieno e tempo definito) del DPR 11 luglio 1980, n. 382, stabiliva tra l'altro che "[...] *Il regime d'impegno a tempo definito:*

a) e' incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca [...]"

Si precisa, infine, che nello Statuto dell'Università La Sapienza dette previsioni sono recepite nell'art. 18 per obbligo di legge:

"Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo o di altre università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Il rettore dura in carica sei anni, per un unico mandato non rinnovabile, ai sensi della normativa vigente".

Alla luce di quanto richiamato, non rileva, pertanto, ai fini della comprensione del quesito la specificazione del riferimento normativo, considerato che le previsioni in discorso, come riferito in precedenza, sono contenute in articoli di legge e, quindi, devono essere obbligatoriamente recepite da tutti gli Statuti di tutte le Università statali.

Con riferimento alla domanda "Nel caso in cui il responsabile del procedimento si trovi in una situazione di conflitto di interessi:", la Commissione, all'unanimità, precisa quanto segue:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul punto, nel Capo II, dedicato al Responsabile del procedimento, all'art. 6bis, comma 1, dispone che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". La citata norma, dunque, dispone chiaramente che il responsabile del procedimento che si trovi, nello svolgimento delle proprie funzioni (cui sono collegate le attività/compiti di cui all'art. 6 della medesima legge), in una situazione di conflitto di interesse, incorra sia nel dovere di astensione, sia nel dovere di segnalazione della sua posizione.

Il quesito, che si riferisce al comportamento da tenere nell'ambito della gestione del procedimento amministrativo, ha come unica risposta corretta quella in cui si afferma che, nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi, il responsabile del procedimento deve segnalare il conflitto, anche potenziale, e astenersi dall'esercizio delle proprie competenze.

Con riferimento alla domanda "Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, quali soggetti tra gli altri sono tenuti alla definizione di misure di contrasto dei fenomeni corruttivi?", la Commissione, all'unanimità, sottolinea che:

Il quesito fa espresso riferimento al lavoro di <u>definizione</u> di misure di contrasto dei fenomeni corruttivi. Considerate le alternative di risposta proposte, i dirigenti risultano essere gli unici soggetti cui è demandata tale attività, così come espresso dalla rilevante normativa in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, nonché dalle linee guida diramate da ANAC. Inoltre, l'art. 16, comma 1 del Dlgs. 30 marzo 2001, alla lettera lbis) stabilisce che "I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: [...] l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione [...]".

I dirigenti, *process owner* nel sistema di gestione del rischio corruttivo, concorrono a individuare, proponendole al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le misure da adottare. La Commissione ribadisce, pertanto, la correttezza della risposta B.

Il presente verbale è trasmesso, a cura del Segretario, al Responsabile del settore Concorsi Personale TAB e CEL della Sapienza Università di Roma per gli adempimenti di competenza.

La Commissione precisa, inoltre, che qualora dovessero pervenire ulteriori istanze relative alla rivalutazione delle medesime risposte, l'Ateneo potrà far espresso rinvio al contenuto di riscontro fornito con il presente verbale.

Alle ore 20.15, la seduta ha termine.

Il verbale viene sottoscritto dal segretario, Paola Lovisolo, e accettato per via telematica dagli altri componenti della Commissione.

Paola Lovisolo - Segretario